

COMUNE DI BAIOSO

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 28 DEL 04/08/2014

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) – APPROVAZIONE ALIQUOTA E REGOLAMENTO ANNO 2014 CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO, altresì, il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”.*

CONSIDERATO:

- che il Comune dall'anno 2013 ha adottato il criterio della progressività delle aliquote previsto dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, in modo da rendere più equa l'imposizione che pressa in maggior misura sulle fasce di reddito più elevate, con l'esenzione per i redditi inferiori a € 10.000,00;

VISTI, altresì:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (L. Finanziaria 2007) in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 25/07/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Baiso;

RITENUTO di confermare il suddetto Regolamento e le aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2014, secondo un sistema progressivo come da schema riportato nel dispositivo e mantenendo la salvaguardia per le fasce più deboli della popolazione esentando i contribuenti con reddito imponibile annuo fino a 10.000 Euro;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Revisore

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti	n.
votanti	n.
voti favorevoli	n.
voti contrari	n.
astenuti	n.

DELIBERA

1) di confermare il seguente Regolamento:

Art. 1- Aliquote

Le aliquote per l'anno 2014 sono impostate in base alle seguenti fasce di progressività:

Fasce di reddito (da, a)		Aliquota	ALIQUOTA
0	15.000		0,25%
15.000	28.000		0,45%
28.000	55.000		0,55%
55.000	75.000		0,75%
75.000			0,80%

Art. 2 – Soglia di esenzione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 10.000 Euro.

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del Dlgs. 267/2000.

i

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERI EX ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Riguardo alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime **PARERE**:

- FAVOREVOLE**
 CONTRARIO

I IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (rag. Vogni Lina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, riguardo alla sua regolarità contabile esprime **PARERE**:

- FAVOREVOLE**
 CONTRARIO

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (rag. Vogni Lina)

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del Dlgs. 267/2000.